



Ministero della Transizione Ecologica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

Parere n. 299 del 6 luglio 2021

Progetto:	<p style="text-align: center;"><i>Verifica di ottemperanza</i></p> <p style="text-align: center;">Aeroporto di Bologna - Masterplan 2009-2023 REALIZZAZIONE NUOVO PIAZZALE DI SOSTA AEROMOBILI (C.D. 3° LOTTO). PIANO DI UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO. Prescrizione n. A2 del D.M. 29 del 25/02/2013</p> <p style="text-align: center;">ID_VIP: 5929</p>
Proponente:	<p style="text-align: center;">ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile</p>

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS Sottocommissione VIA

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

-il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 (Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, e successivamente dall’art. 50, comma 1, lett. d), n. 2), del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni con Legge 11 settembre 2020, n. 120;

-il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342 recante Articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;

-il Decreto Ministeriale del 4 gennaio 2018, n. 2 recante Costi di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;

-i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni VIA e VAS e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020;

PREMESSO che:

-l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (d’ora innanzi ENAC o Proponente), in riferimento al progetto “*Realizzazione nuovo piazzale di sosta Aeromobili (c.d. 3° lotto)*” afferente al progetto Aeroporto di Bologna Masterplan 2009-2023, da realizzarsi nel Comune di Bologna (BO), con nota n. 0011510-P del 02/02/2021, acquisita al prot. MATTM I. 0013024 del 09/02/2021, ritrasmessa con nota n. 0013310-P del 05/02/2021, acquisita al prot. MATTM I. 0014441 del 11/02/2021, avente per oggetto istanza di verifica del piano di utilizzo dei materiali da scavo e contestuale verifica di ottemperanza alla prescrizione n. A2 impartita con il decreto di compatibilità ambientale n. 0000029 del 25.02.2013, con richiesta di chiarimenti in merito alla notifica di “non ottemperanza” della prescrizione del Decreto MATTM_DEC_2020-0000505 del 17/12/2020, ha trasmesso in allegato alla nota la “*Relazione specialistica PUTRS R02 03 02_00_Nov2020_5 di 5*”;

-la Divisione V della Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (d’ora innanzi Divisione V della CRESS) con nota prot. MATTM U. 0028519 del 18/03/2021 acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS (d’ora innanzi Commissione) con prot. CTVA I.0001358 del 18/03/2021, nel trasmettere la nota ENAC richiamando gli atti precedenti, ha comunicato la procedibilità dell’istanza e informato della messa a disposizione sul portale delle valutazioni ambientali alla pagina web <https://va.minambiente.it/IT/Oggetti/Documentazione/461/11353> della documentazione tecnica, disponendo l’avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 con i tempi stabiliti

dall'art.28 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. e dall'art. 9 del DPR 120/2017, rappresentando infine che l'art. 10, c. 2, del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 (d'ora innanzi: DPR 120/2017), dispone la facoltà all'Autorità competente di motivatamente richiedere l'interessamento dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, di effettuare le dovute verifiche, con imposizione dei relativi oneri a carico del proponente;

- la Commissione, con nota prot. CTVA 0001611 del 31/03/2021, ha chiesto direttamente all'ARPA Emilia-Romagna (d'ora innanzi ARPA ER), anche ai fini del contenimento dei tempi procedurali, di effettuare le dovute verifiche della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 del D.P.R. 120/2017 in riferimento al Piano di utilizzo messo a disposizione a febbraio 2021, ai sensi dell'art. 10, c.2 del medesimo decreto, ritenendo necessario che fossero eseguiti gli approfondimenti d'indagine previsti per i terreni di riporto, allo stato rinvenuti in alcuni dei sondaggi eseguiti, considerato pure che i punti d'indagine allo stato indagati risultavano in numero insufficiente rispetto alla superficie oggetto degli scavi.

- ARPA ER, con nota prot. 75196/2021 del 12/05/2021 acquisita al prot. CTVA-2457 del 12/05/2021, ha informato la Commissione di aver richiesto a ENAC e Aeroporto di Bologna approfondimenti di indagine sui riporti relativamente alla valutazione della quantità dei materiali di origine antropica e ai test di cessione, nonché l'inclusione di un ulteriore punto di indagine.

- Aeroporto di Bologna S.p.a., con nota prot. n. 101408 del 16/06/2021, acquisita al prot. ARPAER/PG 95152/2021 del 17 giugno 2021, ha fornito documentazione sugli approfondimenti e le indagini integrative effettuate.

- ARPA ER, con nota prot. SINADOC 14416/2020, acquisita al prot. CTVA/3330 del 30/06/2021, ad esito delle verifiche della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 del D.P.R. 120/2017, ha informato la Commissione che *“Alla luce di ciò, si è con la presente a comunicare l'esito positivo del procedimento di verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 del DPR n. 120/2017, procedimento di verifica richiesto da codesta Autorità Competente alla scrivente Agenzia (m_amte.CTVA.REGISTRO UFFICIALE.U.1611.31-03-2021 a firma Massimiliano Atelli”*.

RILEVATO che per il progetto in questione:

-con il decreto di compatibilità ambientale n. 0000029 del 25.02.2013 (d'ora innanzi decreto VIA n. 29/2013) è stato espresso giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto *“Aeroporto di Bologna. Valutazione di impatto ambientale del nuovo Master Plan Aeroportuale”*, presentato da ENAC, subordinato al rispetto di condizioni e prescrizioni;

-fra gli interventi proposti dal Proponente e giudicati ambientalmente compatibili dal decreto VIA n. 29/2013, a fronte dell'ottemperanza alle prescrizioni ivi elencate, rientrano interventi di sistemazioni air-side;

-l'intervento progettuale oggetto del presente parere ricade all'interno del sedime aeroportuale dell'Aeroporto di Bologna - Borgo Panigale *“Guglielmo Marconi”* (LIPE). Il sito di progetto è situato a sud della pista di volo e sarà finalizzato alla costruzione di un nuovo piazzale di sosta aeromobili che amplierà l'attuale APRON 3 collegandola con l'APRON 4 (Aviazione Generale). Le opere sono completate con le bretelle di collegamento con la *taxiway* principale *“T”* nonché l'adeguamento dei sottoservizi e la risoluzione delle interferenze;

-per quanto riguarda in particolare la prescrizione n. A2 oggetto della presente verifica d'ottemperanza, il decreto VIA n. 29/2013 dispone che:

“Il PSA prevede importi importanti per interventi di sistemazioni air-side e land-side relativi ad opere di urbanizzazione primaria (viabilità, parcheggi, piazzali, reti tecnologiche, ecc.) con i conseguenti e quantitativamente significativi movimenti di terra. Oltre a quanto previsto ai punti 2 e 3 della DGR n. 1402 del 1/10/2012, prima del rilascio dell'autorizzazione all'inizio dei lavori di cui alle fasi 1, 2, e 3 del Master Plan al 2013, 2018 e 2023 dovrà essere presentato al MATTM il piano di utilizzo dei materiali di scavo di cui al DM 161/2012 in attuazione del D.Lgs 205/2010”

-l'ENAC, in riferimento al progetto “Realizzazione nuovo piazzale di sosta Aeromobili (c.d. 3° lotto)” afferente al progetto Aeroporto di Bologna Masterplan 2009-2023, con nota n. 0037912-P del 10/04/2020, acquisita al prot. MATTM I. 0025944 del 10/04/2020, avente per oggetto istanza di verifica del piano di utilizzo dei materiali da scavo e contestuale verifica di ottemperanza alla prescrizione n. A2 impartita con il decreto VIA n. 29/2013, aveva trasmesso in allegato a detta nota una prima versione della “Relazione specialistica Piano di utilizzo terre e rocce da scavo”;

-la Divisione II della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali (d'ora innanzi Divisione II della DVA) con nota prot. MATTM U.0029365 del 27/04/2020 aveva comunicato la procedibilità dell'istanza disponendo l'avvio dell'istruttoria tecnica ai sensi dell'art.28 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i.;

- ENAC, con nota prot. 37912 del 10/04/2020, acquisita con prot. 25944/MATTM del 10/04/2020, aveva trasmesso all'ARPA ER il Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo, al fine di ottenere la validazione preliminare del Piano stesso ai sensi del comma 8 art. 9 del DPR 120/2017;

-ARPA ER, con nota SINADOC n. 14416/2020 acquisita con prot. MATTM I. 0063844 del 12/08/2020, aveva comunicato anche al MATTM che a esito delle verifiche istruttorie tecniche finalizzate alla validazione preliminare del piano di utilizzo, la mancanza di informazioni richieste con la propria nota prot. 75795 del 25/05/2020 non consentiva di dare seguito alla validazione preliminare del piano di utilizzo, ai sensi del richiamato comma 8 art. 9 del DPR 120/2017;

-la Divisione V della CRESS, con nota prot. MATTM U.0072002 in data 16/09/2020, aveva trasmesso alla Commissione la anzidetta nota ARPA ER acquisita con prot. MATTM I. 0063844 del 12/08/2020 e la nota Aeroporto di Bologna S.p.a. prot. n. 96736 del 07/09/2020, assunta al prot. n. 69262/MATTM del 07/09/2020, con cui veniva fornito all'ARPA ER il PUTRS aggiornato e risposte in merito ai quesiti posti dalla medesima Agenzia con nota SINADOC n. 14416/2020, ai fini della validazione preliminare del piano di utilizzo;

-Aeroporto di Bologna S.p.a., con nota prot. n. 97815 del 12/11/2020, assunta al prot. n. 94565/MATTM del 17/11/2020 e inviata dalla Divisione V della CRESS con nota prot. MATTM U.0096300 del 23/11/2020 alla Commissione che l'acquisiva in pari data con prot. CTVA I.0003825, forniva all'ARPA ER il PUTRS aggiornato chiedendo la chiusura dell'iter di validazione preliminare del piano di utilizzo;

- con decreto direttoriale n. 505 del 17/12/2020 della Divisione V della CRESS, formulato sulla base del parere negativo n. 86 del 20/11/2020 espresso dalla Commissione sulla documentazione originariamente depositata (ID_VIP 5214), è stata determinata la mancata ottemperanza alla prescrizione n. A2 impartita con il decreto VIA n. 29/2013, in riferimento al progetto

“Realizzazione nuovo piazzale di sosta Aeromobili (c.d. 3° lotto)” afferente al progetto Aeroporto di Bologna Masterplan 2009-2023.

-ARPA ER, con nota SINADOC n. 14416/2020 acquisita con prot. MATTM I. 0025715 del 11/03/2021, ha comunicato al MATTM, alla luce delle integrazioni ricevute, l’esito positivo del procedimento di validazione preliminare del piano di utilizzo, ai sensi del richiamato comma 8 art. 9 del DPR 120/2017;

RILEVATO che:

-il presente parere ha per oggetto l’esame della nuova documentazione depositata in riferimento al progetto “Realizzazione nuovo piazzale di sosta Aeromobili (c.d. 3° lotto)” per la verifica di ottemperanza relativa alla prescrizione n. A2, di competenza del MATTM, del decreto VIA n. 29/2013 così come disposto dalla Divisione V della CRESS con nota prot. MATTM U. 0028519 del 18/03/2021, acquisita dalla Commissione con prot. CTVA I.0001358 del 18/03/2021, che ha comunicato la procedibilità dell’istanza disponendo l’avvio dell’istruttoria tecnica;

-detta documentazione depositata consiste nella “*Relazione specialistica Piano di utilizzo terre e rocce da scavo*” (d’ora innanzi Relazione PUTRS), elaborato n. R.02.03.01 (emissione 10/05/19, revisione ARPAE GIU 20, Integrazioni indagini ambientali NOV 20) del progetto esecutivo di Aeroporto di Bologna S.p.a. titolato “*Realizzazione del nuovo piazzale di sosta aeromobili III Lotto*”, documento acquisito dalla Commissione alla pagina internet <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/461/11353> e suddiviso in quattro “file” nominati:

“R_02_03_01_00_Relazione_Specialistica_PUTRS_Nov2020-1”

“R_02_03_01_00_Relazione_Specialistica_PUTRS_Nov2020-2”

“R_02_03_01_00_Relazione_Specialistica_PUTRS_Nov2020-3”

“R_02_03_01_00_Relazione_Specialistica_PUTRS_Nov2020-4”

-detta documentazione è stata ulteriormente integrata, in riscontro alla richiesta ARPA ER di eseguire ulteriori approfondimenti e indagini integrative, con la nota prot. n. 101408 del 16/06/2021 e relativi allegati, consistenti nei rapporti di prova delle analisi integrative eseguite su ulteriori 8 campioni.

RILEVATO che:

-in premessa al PUTRS si specifica che il documento è stato redatto per la gestione delle terre e rocce da scavo prodotte in seguito alle lavorazioni per “*Realizzazione del nuovo piazzale aeromobili 3° Lotto*” dell’Aeroporto di Bologna-Borgo Panigale “Guglielmo Marconi” (LIPE) e attività annesse alle stesse. L’intervento è finalizzato alla costruzione di un nuovo piazzale di sosta aeromobili che amplierà l’attuale APRON 3 collegandola con l’APRON 4 (Aviazione Generale);

- le attività di movimenti terra che interesseranno l’area oggetto di indagine prevedranno principalmente una sezione di sterro, e una sezione di riporto.

Il quantitativo di materiale derivante dallo scavo è quantificabile in 67.190,8 m³.

Il quantitativo di materiale da riporto, necessario ai fini del progetto, è quantificabile in 27.977,6 m³.

La durata del Piano di Utilizzo è stimata in circa 10 mesi.

Sono allegati:

- 1) Master Plan Ambientale
- 2) Sistemazione finale del sito di ex Cava Olmi
- 3) Stratigrafie trincee (indagini prescritte per il seguente Piano di utilizzo)
- 4) Risultati analisi chimiche di laboratorio volte alla caratterizzazione ambientale delle terre.

A completamento del piano di utilizzo, vengono allegati le indagini pregresse effettuate per la definizione del quadro geologico dell'area, in particolare:

- 5) Stratigrafie sondaggi
- 6) Analisi di laboratorio dei campioni prelevati dai sondaggi
- 7) Certificati di laboratorio per la determinazione dell'indice di blu di metilene (Methylene Blue Index MIB), il contenuto in sostanza organica (SOR) e in solfati (S03) e il consumo iniziale di calce (CIC)
- 8) Sezione geologica estrapolata dalle stratigrafie;

-il Proponente afferma che il DPR 120/2017, del quale ne riassume i contenuti, rappresenta l'unico strumento normativo attualmente vigente per gestire il riutilizzo delle terre e rocce da scavo quali sottoprodotti, per i materiali provenienti sia dai piccoli che dai grandi cantieri, ivi compresi quelli finalizzati alla costruzione e/o alla manutenzione di reti e infrastrutture;

-il settore in esame si colloca in corrispondenza della porzione centro – settentrionale del territorio comunale, nell'ambito della alta-media pianura bolognese, in sinistra idrografica del Fiume Reno. Come osservabile dai pozzetti esplorativi, il settore di intervento è caratterizzato da un primo strato (da 0 a -1m dal p.c.) di limi argillosi, con qualche ciottolo, a consistenza plastica, mentre tra -1m e -2.50 m, si rinvencono i limi sabbiosi. Le quote topografiche variano da 39 e 35 m s.l.m. procedendo in direzione SW-NE, con isofreatiche che nella stessa direzione variano da 28 a 22 m s.l.m.;

- gli interventi in progetto prevedono la costruzione del nuovo piazzale, principalmente in pavimentazione rigida, in continuità con quello esistente. Le attività previste comprendono, fra altre, i seguenti lavori:

- scavi di sbancamento e realizzazione e messa in quota con i piazzali attigui;
- stabilizzazione a calce/cemento dei piani di posa delle pavimentazioni;

- nella Relazione PUTRS sono riportati gli esiti della sperimentazione di laboratorio. Nell'area dove sono previsti gli scavi sono stati effettuati n.13 sondaggi a secco fino alla profondità di 3 m dal p.c. In ogni sondaggio sono stati prelevati n.3 campioni disturbati (per un totale di n. 37 campioni), mentre lo spostamento di tracciato dell'oleodotto militare POL-NATO con nuovo tracciato di 645 m e la produzione di ulteriori 3.291,41 m³, ha richiesto ulteriori 2 punti d'indagine da cui sono stati presi altri 3 campioni.

Tutti i suddetti campioni sono stati inviati presso il Laboratorio L.A.V. S.r.l. di Rimini per l'esecuzione delle analisi chimiche, finalizzata alla caratterizzazione ambientale. Sono stati analizzati metalli pesanti (As, Cd, Co, Cr tot, Cr VI, Ni, Pb, Cu, Zn, Hg.), Amianto, idrocarburi pesanti (C>12), composti organici aromatici e (I.P.A.). Dai risultati analitici (allegati al PUTRS) relativi ai campioni di suolo e sottosuolo analizzati è emerso che questi risultano tutti conformi ai limiti di legge definiti sia dalla Colonna A (siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale), sia pertanto dalla Colonna B (Siti ad uso Commerciale e Industriale), della Tabella 1 - Allegato 5 - Titolo V- Parte Quarta del D. Lgs. n. 152/2006;

- dai risultati analitici (allegati alla nota integrativa di giugno 2021) relativi agli ulteriori otto campioni di suolo e sottosuolo analizzati, è emersa per tutti gli analiti la conformità rispetto ai limiti di legge della Colonna A della norma sopra citata, ad eccezione del campione prelevato nel primo

metro di profondità del punto 8, che presenta un superamento per Idrocarburi (C12-C40) il cui valore (66 mg/kg) risulta essere di gran lunga inferiore al limite di Colonna B (750 mg/kg); la conformità dei test di cessione; il non superamento del limite del 20% di materiale antropico entro i riporti;

- pertanto, alla luce delle analisi eseguite, le terre di scavo saranno dunque integralmente utilizzabili come sottoprodotti, eccezion fatta per le terre che in fase di scavo dovessero confermare detto superamento, non potendo pertanto essere riutilizzate nella ex cava Olmi;

- in relazione al trattamento a calce, i campioni estratti dai pozzetti n. 2, 5, 7, 9 e 12 appartengono al gruppo A6 (Normativa UNI 11531-1), che comprende litotipi poco compressibili caratterizzati da ritiro o rigonfiamento elevato e da permeabilità scarsa, mentre gli altri campioni appartengono al sottogruppo A7-6 che comprende litotipi fortemente compressibili e fortemente plastici, caratterizzati da ritiro o rigonfiamento molto elevato e da permeabilità molto scarsa. Sono state realizzate due miscele, la prima utilizzando i terreni classificati A7-6 e la seconda quelli classificati A6. Su entrambe le miscele sono stati determinati l'indice di blu di metilene (Methylene Blue Index MI B), il contenuto in sostanza organica (SOR) e in solfati (S03) e il consumo iniziale di calce (CIC). Alla miscela ottenuta dai terreni classificati A7-6 è stato aggiunto il 4 % di calce (CaO) ed all'altra miscela ottenuta dai terreni classificati A6 il 3 % di calce e il 2 % di cemento;

-il materiale classificato come sottoprodotto pari a 66.775,8 m³ verrà trasportato all'interno dell'ex Cava Olmi, proprietà dell'Aeroporto di Bologna, considerato che a seguito di indagine conoscitiva volta a chiarire le cause dell'afflusso di acque nell'area della cava, è stato identificato come intervento di mitigazione il ritombamento aggiuntivo della cava per far fronte alla venuta a cielo aperto di acqua di falda. Il materiale qualificato come sottoprodotto, in particolare, sarà impiegato nei lavori di "Sistemazione finale del sito di ex Cava Olmi" descritti all'interno del Master Plan Ambientale all'interno della fase di lavorazione identificata al n°02 (2021-2022) che prevede l'abbancamento e la modellazione geomorfologica del sito di destinazione tra le curve di livello comprese tra le quote 20-22 m;

- oltre alle terre che in fase di scavo dovessero confermare il superamento, riscontrato nel punto d'indagine n. 8 (-1 m da p.c.) per Idrocarburi (C12-C40), del limite di Colonna A Tab.1, All.5, Tit.V, P. Quarta D. Lgs. n. 152/2006, non riutilizzabili nella ex cava Olmi, anche il volume di sterro derivante dalla scarificazione massicciata stradale, per un totale di circa 415 m³, verrà gestito come rifiuto. Per quest'ultimo, è stato individuato e ipotizzato il seguente codice CER 17 03 02: miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (scarificazione di massicciata stradale). In seguito alla caratterizzazione sarà possibile conferire il rifiuto in impianti di recupero/smaltimento a seconda del codice CER attribuito.

CONSIDERATO che

- la prescrizione è riferita al DM 161/2012 allora vigente in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo, norma poi abrogata e sostituita dal DPR 120/2017;

- il Proponente in relazione a quanto definito dalla prescrizione e alla specificità delle lavorazioni presenti ha predisposto ed inviato il PUTRS redatto ai sensi dell'art. 9 del DPR 120/17 e in conformità alle disposizioni dell'Allegato 5;

- il PUTRS presentato è parte integrante del Progetto Esecutivo e descrive le modalità di gestione dei materiali da scavo derivanti dalla realizzazione dell'intervento;

- il documento indica le quantità e le modalità di gestione delle terre e dei materiali che si originano nell'ambito dell'intervento in progetto, nelle fasi di produzione, trasporto ed utilizzo;

-la Relazione PUTRS indica l'area oggetto degli interventi in progetto, dichiarando la produzione di un volume di materiale di scavo pari a 67.190,8 m³. Inoltre, il documento indica il quantitativo di materiale impropriamente definito riporto, ma proveniente da cave / impianti di recupero individuati ed elencati nella Relazione PUTRS, necessario nell'area di progetto, quantificabile in 27.977,6 m³ la cui gestione, dunque, esula dalla materia in esame, relativa alle terre e rocce da scavo;

-l'Allegato della Relazione PUTRS, intitolato "*Rapporto di valutazione della produzione di materiali di scavo MasterPlan 2020-2030*", parte del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, indica per l'intervento al § 2.5 intitolato "*Piazzale AA/MM per base Operativa III Lotto*" la produzione di un volume di materiale di scavo pari a 66.775 m³ in un'area complessiva di 38.000 m²;

- la differenza fra le volumetrie delle terre prodotte, indicate nei due documenti, è da ritenersi non significativa, preso atto che il volume indicato nella Relazione PUTRS in esame è comunque maggiore di quello indicato per l'intervento intitolato "*Piazzale AA/MM per base Operativa III Lotto*" nel "*Rapporto di valutazione della produzione di materiali di scavo MasterPlan 2020-2030*;

-con DM n. 2853 del 26.10.2018 il progetto "*Aeroporto di Bologna, aggiornamento Master Plan 2016-2030*" è stato ritenuto non assoggettabile alla VIA nel rispetto delle condizioni ivi dettate, che detto progetto riguarda la parziale modifica/aggiornamento del precedente Masterplan 2009-2023, che detto aggiornamento non modifica l'intervento oggetto del presente parere, ivi indicato come intervento "*II – Piazzale AA/MM per base operativa lotto III*" e riferito alle "*sistemazioni Airside*" della Fase I (2016-2020);

-presa a riferimento, in prima approssimazione, la superficie complessiva di 38.000 m² indicata per il "*Piazzale AA/MM per base Operativa III Lotto*" nel "*Rapporto di valutazione della produzione di materiali di scavo MasterPlan 2020-2030*", stante la mancata esplicitazione di detta superficie nella Relazione PUTRS, il campionamento ai fini della caratterizzazione, eseguito sulla base di n. 13 punti d'indagine equidistanziati con campionamento in tre punti per ciascun punto d'indagine fino alla zona di fondo scavo, appare coerente con le indicazioni dell'Allegato 2 del DPR 120/17;

-le stratigrafie dei 13 sondaggi eseguiti dalla società GEO-PROBE s.r.l. di Casalecchio sul Reno (BO), allegate alla Relazione PUTRS, indicano la presenza di uno strato superficiale di terreno vegetale, mentre alcuni dei sondaggi presentano uno strato superficiale di terreno di riporto con frammenti lapidei eterogenei (sondaggio n. 1: 0,70 m; n. 2: 0,50 m; n. 8: 1,20 m; n. 9: 1,30 m inclusi rari laterizi; n. 10: 0,50 m con rari ciottoli);

- i risultati della caratterizzazione dei campioni, riassunti in tabelle nella Relazione PUTRS e riportati integralmente come Rapporti di prova rilasciati dalla società L.A.V. s.r.l. di Rimini, mostrano che i valori riscontrati sono tutti conformi ai limiti di legge sia della Colonna A che della Colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV - Titolo V del D. Lgs. n. 152/06, mentre non sono stati inizialmente forniti i risultati dei test di cessione, test obbligatori secondo quanto previsto all'art. 4 comma 3 del DPR 120/17 considerata la presenza di terreni di riporto;

- ENAC, con nota acquisita con prot. 25944/MATTM del 10/04/2020, aveva trasmesso all'ARPA ER il Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo, al fine di ottenere la validazione preliminare del Piano stesso ai sensi del comma 8 art. 9 del D.P.R. 120/2017;

-ARPA ER, con nota acquisita con prot. MATTM I. 0063844 del 12/08/2020, aveva comunicato anche al MATTM che ad esito delle verifiche istruttorie, la mancanza di informazioni richieste con la propria nota prot. 75795 del 25/05/2020 non consentiva di dare seguito alla validazione preliminare del piano di utilizzo;

- Aeroporto di Bologna S.p.a. con nota assunta al prot. n. 69262/MATTM del 07/09/2020, trasmessa alla Commissione dalla Divisione V CRESS con nota prot. MATTM U.0072002 in data 16/09/2020, aveva fornito documentazione integrativa alla ARPA ER, con riferimento espresso alla richiesta ARPA ER nota SINADOC n. 14416/2020, ai fini della validazione preliminare del piano di utilizzo;

- i documenti integrativi e di chiarimento prodotti per ARPA ER, di cui alla nota assunta al prot. n. 69262/MATTM del 07/09/2020 posta a conoscenza della CRESS e da questa alla Commissione, non erano stati trasmessi al Ministero, dunque né pubblicati né messi a disposizione della Commissione, pertanto non erano stati valutati nell'ambito della precedente istruttoria IDVIP 5214 conclusa con decreto direttoriale n. 505 del 17/12/2020 della Divisione V della CRESS, formulato sulla base del parere negativo n. 86 del 20/11/2020, di non ottemperanza alla prescrizione n. A2 del decreto VIA n. 29/2013;

- nella versione in esame del PUTRS aggiornato a novembre 2020:

- sono stati specificati i volumi di scavo pari a 3,291,41 m³ derivanti dalle attività relative allo spostamento dell'Oleodotto militare POL-NATO esistente con tracciato di 645 m e sono stati individuati ai sensi dell'Allegato 2 del DPR 120/2017 2 ulteriori punti d'indagine e prelevati altri 6 campioni;
- per tutti i campioni, sia dell'area di scavo sia della trincea POL-NATO, è stato riscontrato il rispetto dei valori di CSC di cui alla colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV - Titolo V del D. Lgs. n. 152/06;
- continua a non essere specificata la superficie dell'area oggetto dello scavo che, tuttavia, è stato precedentemente dichiarato essere pari a 42.215 m², tale da richiedere almeno 14 punti di indagine ai sensi della tabella dell'Allegato 2 del DPR 120/2017, mentre quelli indicati sono 13;
- non sono stati forniti i risultati dei test di cessione richiesti nel caso di presenza di terreni di riporto, per i quali non si è peraltro proceduto con la quantificazione percentuale, con i metodi dell'Allegato 10 del D.P.R. n. 120/2017, dei materiali di origine antropica;

- per via di dette carenze, in avvio del presente procedimento la Commissione, con nota prot. CTVA 0001611 del 31/03/2021, ha chiesto ad ARPA ER di effettuare le dovute verifiche, ai sensi dell'art. 10, c.2 del medesimo decreto, della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 del D.P.R. 120/2017 in riferimento al Piano di utilizzo aggiornato, ritenendo necessario che fossero eseguiti approfondimenti d'indagine previsti per i terreni di riporto rinvenuti in alcuni dei sondaggi eseguiti, considerato pure che i punti d'indagine indagati risultavano in numero insufficiente rispetto alla superficie oggetto degli scavi;

- a seguito della richiesta di ARPA ER di eseguire approfondimenti di indagine sui riporti relativamente alla valutazione della quantità dei materiali di origine antropica e ai test di cessione, nonché di includere nelle analisi un ulteriore punto di indagine, la società Aeroporto di Bologna S.p.a., il 16/06/2021, ha relazionato sui risultati degli approfondimenti e indagini integrative eseguiti, allegando nuova documentazione consistente nei rapporti di prova delle analisi eseguite nel nuovo punto d'indagine n. 14 (3 campioni a 1, 2 e 3 m di profondità) e sui campioni prelevati nel primo metro di profondità nei punti d'indagine nn. T, 1, 8, 9 e 10;

- alla luce degli approfondimenti condotti da Aeroporto di Bologna S.p.a., si evidenzia:
- il rispetto dei limiti di Colonna A Tab.1, All.5, Tit.V, P. Quarta D. Lgs. n. 152/2006, con l'eccezione di un superamento, riscontrato nel punto d'indagine n. 8 (-1 m da p.c.) per Idrocarburi (C12-C40);
 - il contenuto di materiale di origine antropica inferiore al limite prescritto dall'All. 10 del DPR 120/2017 posto pari al 20%;
 - la conformità dei test di cessione condotti;
 - la sufficienza del numero dei punti d'indagine, da cui sono stati prelevati i campioni, rispetto alla dimensione dell'area di intervento.
- Le terre e rocce da scavo prodotte potranno essere integralmente riutilizzate per gli interventi di rimodellamento della ex cava Olmi, fatti salvi gli esiti della ulteriore caratterizzazione che sarà eseguita in corso d'opera, al fine di verificare la sussistenza del superamento, riscontrato nel punto d'indagine n. 8 (-1 m da p.c.) per Idrocarburi (C12-C40), del limite di Colonna A Tab.1, All.5, Tit. V, P. Quarta D. Lgs. n. 152/2006, nel qual caso i volumi non conformi non saranno riutilizzabili nella ex cava Olmi, ma saranno trasferiti in idoneo impianto di recupero e smaltimento.

CONSIDERATO e VALUTATO che

-la Relazione PUTRS, come aggiornata a novembre 2020 e integrata a giugno 2021, è stata presentata in ottemperanza alla prescrizione ed è conforme ai requisiti di legge, fornendo elementi sufficienti a garantire che i terreni di scavo prodotti per la realizzazione del nuovo piazzale di sosta aeromobili (c.d. 3° lotto) possano essere gestiti come sottoprodotti per il previsto rimodellamento della ex cava Olmi,

la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS,

Sottocommissione VIA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

In ordine alla verifica di ottemperanza alla prescrizione n. A2 del decreto di compatibilità ambientale n. 0000029 del 25.02.2013 relativamente al progetto "Realizzazione nuovo piazzale di sosta Aeromobili (c.d. 3° lotto)" afferente al progetto Aeroporto di Bologna - Masterplan 2009-2023, da realizzarsi nel Comune di Bologna (BO): **la prescrizione n. A2 è da ritenersi ottemperata.**

La Coordinatrice della Sottocommissione VIA

Avv. Paola Brambilla

